

Circolare. Promoter difficilmente inquadrabili come «co.co.pro.»

Collaborazioni a progetto anche per Onlus e Ong

Maria Rosa Gheido

Le caratteristiche del lavoro a progetto non vengono meno quando il committente sia una **organizzazione socio-assistenziale** o una **organizzazione non governativa** che opera per il raggiungimento di scopi sociali e umanitari.

Ovviamente non vi potrà essere coincidenza fra l'oggetto sociale e il progetto affidato al collaboratore perché questa è una regola generale, sancita dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che delimita l'ambito di applicazione del lavoro a progetto solo per attivi-

tà caratterizzate dalla specificità del risultato da raggiungere, che deve essere obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l'oggetto sociale del committente. Nel rispetto di queste caratteristiche, anche le Ong/Onlus e le associazioni socio-assistenziali e sanitarie possono stipulare contratti di lavoro a progetto, finalizzati ad un obiettivo specifico, obiettivamente riscontrabile, raggiungibile con lo svolgimento di una attività identificata dal committente ma autonomamente svolta dal collaboratore.

Con la circolare numero 7 di

ieri il ministero del Lavoro fornisce ai suoi ispettori le linee-guida per distinguere, in questo particolare settore, le effettive collaborazioni a progetto, che dovranno presentare le seguenti caratteristiche: oggetto specifico e determinato; arco temporale circoscritto in funzione del risultato da raggiungere; autonomia operativa del collaboratore che non si esprime in compiti meramente esecutivi; possibilità di verificare concretamente il raggiungimento dei risultati dedotti in contratto.

Ovviamente le caratteristi-

che di cui sopra non possono prescindere dall'ambito di operatività dell'organizzazione e potranno, pertanto, coesistere con elementi quali gli orari in cui prestare l'assistenza o l'indicazione del destinatario finale di detta assistenza. Secondo il Ministero, quindi, elemento essenziale per il riconoscimento della veridicità del lavoro a progetto è l'autonoma determinazione da parte del collaboratore della quantità e della collocazione temporale della prestazione, senza che ciò richieda autorizzazioni preventive o giustificazioni successive.

Quanto invece, all'attività di **promoter** svolta presso fiere, centri commerciali, convegni, ecc. il Ministero rileva come la stessa sia, il più delle volte, configurata con modalità simili a quelle degli addetti alle vendite e sia pertanto difficile prevederne l'inquadramento in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Purtuttavia, il personale ispettivo dovrà, prima di ricondurre il rapporto di lavoro nell'ambito della subordinazione, esaminare concretamente la situazione e verificare la significatività del margine di autodeterminazione a disposizione del lavoratore. Peraltro, se i compensi erogati non superano i 5mila euro, l'attività può essere definita occasionale e inquadrata nell'ambito di applicazione della legge 173/2005 recante la disciplina delle vendite a domicilio e delle forme di vendita piramidali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La circolare 7 del 20 febbraio 2013
www.ilsote24ore.com/norme/documenti

